



733/13

37

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 24/09/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GAETANINO ZECCA

- Presidente - SENTENZA  
N. 2159/2012

Dott. STEFANO PALLA

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 47174/2011

Dott. GRAZIA LAPALORCIA

- Consigliere -

Dott. ALFREDO GUARDIANO

- Consigliere -

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

1) SARNO GAETANO N. IL 26/09/1968

avverso la sentenza n. 253/2009 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del  
09/04/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2012 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. STEFANO PALLA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Sande Spineci*  
che ha concluso per *il rigetto*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## FATTO E DIRITTO

Sarno Gaetano ricorre avverso la sentenza 9.4.10 della Corte di appello de L'Aquila con la quale, in riforma di quella assolutoria, con la formula 'perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato', del Tribunale di Pescara in data 21.12.07 ed appellata dal Procuratore generale, è stato ritenuto responsabile, quale amministratore di fatto della DECA s.a.s. (società dichiarata fallita con sentenza 1.3.02), in concorso con la socia accomandataria (non ricorrente) De Cassia Araujo Santos Rita, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e condannato, previa riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena – condizionalmente sospesa – di anni due di reclusione.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici di appello individuato gli elementi sintomatici inerenti alla qualifica o alla funzione di amministratore di fatto, limitandosi ad indicare le testimonianze rese dalle dipendenti della DECA, da cui era emerso che il Sarno genericamente intratteneva rapporti con i fornitori, occupandosi delle modalità di acquisto e di pagamento della merce negoziata con i clienti.

Con il secondo motivo si deduce che, ove pure l'imputato avesse compiuto atti di gestione finalizzati alla distrazione, era errato ritenere, come aveva fatto la Corte territoriale, che nessun rilievo avesse la circostanza secondo cui le condotte distrattive non avevano efficacia causale rispetto al fallimento, in quanto – conclude il ricorrente – il reato in esame solo con l'apporto di un concreto contributo causale alla produzione del dissesto della società può essere riferito all'amministratore di fatto.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Con motivazione del tutto logica ed immune da profili censurabili in questa sede, la Corte aquilana ha dato conto degli elementi di prova concludenti nel senso di ritenere che Sarno Gaetano era amministratore di fatto della DECA s.a.s.

Tale qualità è infatti emersa dalle testimonianze rese dalle dipendenti della fallita, le quali – hanno rimarcato i giudici di appello – del tutto concordemente hanno riferito di un'attività del Sarno che non si limitava a compiti esecutivi, ma riguardava la gestione dell'attività commerciale della DECA, posta in essere intrattenendo rapporti con i fornitori fino all'ultima fornitura avvenuta poco prima della cessazione dell'attività e finalizzata alla distrazione della merce che, fatta consegnare presso un negozio dove si era insediata la ditta AEX del fratello del Sarno, era poi scomparsa, analoga sorte riservata – hanno perspicuamente evidenziato ancora sul punto i giudici di secondo grado – a tutti i beni strumentali della fallita e alle rimanenze di cassa, come accertato dal curatore fallimentare.

Quanto al secondo motivo, in materia di bancarotta fraudolenta per distrazione può aversi motivazione anche implicita circa la idoneità dei comportamenti distrattivi a recare offesa agli interessi della massa dei creditori, in ragione della perdita di ricchezza che gli stessi hanno determinato e della mancanza di riequilibrio economico *medio tempore* (Cass., sez.V, 12 gennaio 2007, n.523) e nella specie la Corte di merito ha appunto evidenziato, nel descrivere la condotta tenuta dal Sarno, la spoliazione dei beni della fallita con evidente pregiudizio per i creditori della stessa.

La punibilità della condotta di bancarotta per distrazione non è poi subordinata alla condizione che la stessa distrazione sia stata causa del dissesto (Cass., sez.V, 6 maggio 2008, n.34584), in quanto una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento i fatti di distrazione assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (Cass., sez.V, 14 gennaio 2010, n.11899), né è rilevante, trattandosi di reato di pericolo, che al momento della consumazione l'agente non avesse consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Cass., sez.V, 26 settembre 2011, n.44933), per cui anche il relativo motivo di ricorso è privo di pregio.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 24 settembre 2012

IL CONSIGLIERE estensore

*Stefano Fano*

IL PRESIDENTE

*Paolo...*

Depositata in Cancelleria  
Roma, li 8 GEN. 2013



Il Funzionario Giudiziario  
Liziana ASQUAZI

*[Signature]*